Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 luglio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1949, n. 347.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli ad accettare una donazione.

N. 347. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli, viene autorizzata ad accettare dalla signora Maria Fusco Palumbo, vedova Grisolia, la somma nominale di L. 120.000 (centoventimila) allo scopo di istituire una borsa di studio intestata al compianto maestro Costantino Palumbo, borsa da conferirsi ad un pianista di nazionalità italiana, diplomato nei Conservatori di musica o Istituti pareggiati d'Italia.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 348.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare un legato.

N. 348. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna, viene autorizzato ad accettare il legato costituito dalla somma di L. 500.000 (lire cinquecentomila) disposta in suo favore dalla defunta signora Bussolari Rosa ved. Branchini con testamento olografo in data 14 settembre 1948.

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1949, n. 349.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Castelluzzo del comune di Erice (Trapani).

N. 349. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Trapani in data 1° aprile 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in frazione Castelluzzo del comune di Erice (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1949, n. 350.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un quarto ufficio di coadiutore presso la parrocchia arcipretale di Sant'Ambrogio, in Monfalcone (Gorizia).

N. 350. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Gorizia in data 11 febbraio 1947, relativo alla istituzione di un quarto ufficio di coadiutore presso la parrocchia arcipretale di Sant'Ambrogio, in Monfalcone (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1949.

Esito dei ricorsi prodotti dai signori Mazzoni Alfredo, Mazzoni Luigi, Di Rosa Salvatore, Carducci Gino, Palombini Concetta ed altri, avverso il provvedimento prefettizio 20 dicembre 1941, riguardante l'espropriazione di alcuni immobili siti in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i ricorsi in via straordinaria prodotti da Mazzoni Alfredo, Mazzoni Luigi, Di Rosa Salvatore, Carducci Gino, Palombini Concetta vedova Papetti, Papetti Nazzareno, Scrocca Giovanni ed altri, contro il decreto 20 dicembre 1941 n. 67933, del prefetto di Roma, con il quale veniva autorizzata l'espropriazione di alcuni immobili siti in Roma, via Prati della Farnesina, per l'attuazione del piano regolatore della predetta città;

Visto il provvedimento impugnato;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 7 aprile 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati irricevibili i ricorsi prodotti da Carducci Gino e da Papetti Nazzareno.

Art. 2.

Sono accolti i ricorsi prodotti da Mazzoni Alfredo, Mazzoni Luigi, Di Rosa Salvatore, Palombini Concetta, Scrocca Giovanni ed altri ed è annullato il provvedimento impugnato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1949

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1949
Registro Lavori pubblici n. 8, foglio n. 218

(2428)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1949.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società Knoll S.A.I. Prodotti farmaceutici, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società Knoll S. A. I. Prodotti farmaceutici in Milano, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 6 febbraio 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i possessori delle azioni della Società Knoll S. A. I. Prodotti farmaceutici, con sede in Milano, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del segretario dott. Cossovich Mario presso la sede della Società in Milano, via Superga n. 37/39.

Nell'esecuzione del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » di Milano e « Il Popolo » di Milano.

Roma, addì 4 giugno 1949

Il Ministro: PELLA

(2417)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1949.

Sottoposizione al visto del sindacatore delle azioni della Società anonima Nastri e trecce, con sede in Origgio (Varese).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Nastri e trecce in Origgio (Varese), posta sotto sindacato con decreto Ministeriale 17 luglio 1948;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i possessori delle azioni della Società anonima Nastri e trecce, con sede in Origgio

(Varese), dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sindacatore dott. Salto Giuseppe presso la sede della Società in Origgio (Varese).

Nell'esecuzione del suddetto incarico il sindacatore dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » di Milano e « Il Corriere d'informazione » di Milano.

Roma, addì 7 giugno 1949

Il Ministro: PELLA

(2418)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1949.

Sostituzione di un membro del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, recante disposizioni per il credito alle medie e piccole imprese industriali;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1948, relativo alla costituzione del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma;

Considerato che il dott. Fausto Bima ha rassegnato le dimissioni da componente del Comitato predetto, quale rappresentante del Ministero dell'industria e commercio e che è stato designato in sua sostituzione il dott. Luigi Martuscelli, capo divisione dello stesso Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni del dott. Fausto Bima da componente il Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro.

Art. 2.

Il dott. Luigi Martuscelli è nominato membro del Comitato esecutivo della Sezione suindicata, in sostituzione del predetto dott. Fausto Bima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1949

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

(2526)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1949.

Temporanea sospensione dell'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Padova per l'esercizio di Magazzini generali in Cittadella e Camposampiero.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in golamento per la esecuzione del predetto regio decreto-legge 1926/2290, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza l'esercizio in Cittadella e Camposampiero di Magazzini generali per le sete ed affini, gestiti dalla Cassa di risparmio di Padova;

Considerato che i predetti Magazzini sono da tempo inattivi, e che i relativi locali sono attualmente utilizzati per uso diverso da quello originario;

Considerato altresì che in vista dell'auspicabile ripresa della produzione e del commercio nel settore della bachisericoltura non è opportuno revocare l'autorizzazione come sopra concessa;

Decreta:

Art. 1

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Padova per l'esercizio di Magazzini generali in Cittadella e Camposampiero è temporaneamente sospesa.

Art. 2.

La data di ripresa del funzionamento dei Magazzini anzidetti sarà fissata con successivo provvedimento, previo accertamento della idoneità tecnica dei nuovi locali eventualmente prescelti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1949

p. *Il Ministro* CAVALLI

(2524)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Ravenna ad istituire e ad esercire, in regime di Magazzini generali, alcuni locali siti in Ravenna e provincia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1946, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che porta modificazioni al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Vista la domanda del Consorzio agrario provinciale di Ravenna con la quale viene chiesta l'autorizzazione a poter istituire ed esercire, in regime di Magazzini generali, alcuni locali siti nella provincia di Ravenna;

Viste le piante particolari dei locali suddetti e le relative perizie di idoneità, vistate dall'ufficio del Genio civile di Ravenna;

Vista la deliberazione n. 183/40 del 31 maggio 1949 presa dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna con la quale viene approvato il regolamento degli istituendi Magazzini generali;

Viste le deliberazioni della Giunta della Camera di commercio presa il 31 maggio 1949, e del Comitato provinciale dei prezzi di Ravenna, presa l'11 febbraio 1949, con le quali vengono approvate le tariffe suddette;

Sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Ravenna è autorizzato ad istituire ed esercire, in regime di Magazzini generali, per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, il locale, sito in Ravenna, via Maggiore n. 108, come magazzino principale.

Lo stesso Consorzio è altresì autorizzato, ad esercire come succursali, i locali siti nei seguenti Comuni:

Bagnacavallo, via Stradello; Brisighella, via Traversa della Provinciale Brisighellese; Castel Bolognese, sulla via Emilia; Ravenna, villa Castiglione; Cervia, via dell'Ospedale; Villa Coccolia, via comunale Budria; Conselice di Ravenna, via Traversa Anteriore Guglielmo Marconi; Cotignola, via comunale Circondaria; Faenza, località Porta Chiavi, via Provinciale Emilia; Villa Filetto di Ravenna, via Nuova; Brisighella, villa Fognano; Fusignano, lungo la strada San Bernardino; Lavezzola di Ravenna (comune di Lugo), via Bastia; Lugo, ai margini del Foro Boario; Massalombarda, ai margini della strada provinciale Ravegnana; Russi, via provinciale Molinaccio; Brisighella, villa San Cassiano; Brisighella, villa San Martino; Ravenna, villa San Pietro in Vincoli, strada provinciale del Sale; Voltana di Lugo, via provinciale Fiumazza.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati con il precedente articolo si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura e dal Comitato provinciale dei prezzi con le deliberazioni di cui alle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera dovrà proporre, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Ravenna è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali.

Roma, addì 18 giugno 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2470)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1949.

Autorizzazione alla Società Anonima Ligure Stabilimenti Oleari (S.A.L.S.O.), Magazzini generali di Imperia, ad applicare nuove tariffe di magazzinaggio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento d'applicazione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza l'esercizio dei Magazzini generali di Imperia-Porto Maurizio, gestiti della Società Anonima Ligure Stabilimenti Oleari (S.A.L.S.O.);

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1948, che aumenta le tariffe praticate dalla suddetta Società, e la nuova istanza per adeguamenti tariffari, da essa presentata;

Visti i pareri manifestati al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia nella seduta del 28 gennaio 1949 e dal Comitato provinciale prezzi di Imperia nella seduta del 20 aprile 1949;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La Società Anonima Ligure Stabilimenti Oleari (S.A.L.S.O.) di Imperia è autorizzata ad aumentare le tariffe di magazzinaggio, facchinaggio ed accessorie, pei depositi di merci effettuati nei Magazzini generali di Porto Maurizio, nel rapporto di uno a quaranta rispetto a quelle legalmente applicate alla data del 31 dicembre 1947.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di detta pubblicazione.

Roma, addì 18 giugno 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2523)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1949.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cento, ente morale con sede in Cento (Ferrara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cento, approvato con decreto del Capo del Governo in data 5 dicembre 1939;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea degli azionisti della Cassa predetta in data, rispettivamente, del 24 febbraio e del 27 marzo 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cento, ente morale con sede in Cento (Ferrara), allegato al presente decreto, composto di n. 60 articoli, e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1949

Il Ministro: PELLA

(2431)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1949.
Nomina del commissario dell'Ente Nazionale Risi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale Risi, e le successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale 5 aprile 1934, e le successive modifiche;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1946, con il quale il geometra Giovanni Gallo è stato nominato commissario dell'Ente Nazionale Risi;

Vista la lettera con la quale il suddetto geometra Giovanni Gallo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario, dimissioni che sono state accettate;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Giuseppe Cantoni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott Giuseppe Cantoni è nominato commissario dell'Ente Nazionale Risi.

Art. 2.

Al fine di provvedere alla ricostituzione dei normali organi amministrativi dell'Ente Nazionale Risi il commissario dovrà presentare entro sei mesi dalla data del presente decreto le opportune proposte per la riforma statutaria dell'Ente.

Roma, addì 22 giugno 1949

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

(2450)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1949.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dal presente avviso.

(2540)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 13 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1949, registro n. 11 Interno, foglio n. 153, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guardiagrele (Chieti) di un mutuo di L. 844.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2496)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scafa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1949, registro n. 18 Interno, foglio n. 96, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Scafa (Pescara) di un mutuo di L. 415.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2497)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Faenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1949, registro n. 18 Interno, foglio n. 95, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Faenza (Ravenna) di un mutuo di L. 4.445.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2498)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 19 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1949, registro n. 18 Interno, foglio n. 94, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio (Roma) di un mutuo di L. 840.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2499)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1949, registro n. 18 Interno, foglio n. 93, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nemi (Roma) di un mutuo di L. 597.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2500)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1949, registro n. 18 Interno, foglio n. 92, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Valmontone (Roma) di un mutuo di L. 1.038.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2501)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Finale Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1949, registro n. 18 Interno, foglio n. 91, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Finale Ligure (Savona) di un mutuo di L. 9.944.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2502)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cancello Arnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1949, registro n. 18 Interno, foglio n. 90, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cancello Arnone (Caserta) di un mutuo di L. 766.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2503)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francavilla a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1949, registro n. 18 Interno, foglio n. 89, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Francavilla (Chieti) di un mutuo di L. 420.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2504)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1949, registro n. 18 Interno, foglio n. 88, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lanciano (Chieti) di un mutuo di L. 1.700.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2505)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1949, registro n. 18 Interno, foglio n. 87, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Comacchio (Ferrara) di un mutuo di L. 1.200.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2506)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 1° marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1949, registro n. 18 Interno, foglio n. 84, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Atina (Frosinone) di un mutuo di L. 482.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(2507)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Tabelle di valutazione per il grano (tenero e duro) del raccolto 1949

Visto il provvedimento n. 176, in data 24 giugno 1949, del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante i prezzi base di conferimento ai « Granai del popolo » del contingente del grano (tenero e duro) di raccolto 1949, sono approvate — di intesa con l'Alto Commissariato dell'alimentazione — le seguenti tabelle, con le quali vengono fissate le maggiorazioni o le detrazioni da applicare ai prezzi base in relazione alle effettive caratteristiche del prodotto conferito ai « Granai del popolo »:

PREZZI BASE PER I CONFERENTI

Grano tenero:

L. 6250 al q.le per Italia settentrionale e centrale esclusi Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto;

L. 6500 al q.le per Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale, escluse Calabria e Lucania;

L. 6750 al q.le per Italia insulare, Calabria e Lucania.

I prezzi sono riferiti a grano tenero, sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 75 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1 % di impurità reale, consegnato insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del popolo », tela da rendere.

Grano duro:

L. 7000 al q.le per Italia settentrionale e centrale esclusi Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto;

L. 7250 a q.le per Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale, escluse Calabria e Lucania;

L. 7500 al q.le per Italia insulare, Calabria e Lucania.

I prezzi sono riferiti a grano duro, sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 78 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1 % di impurità reale, e 22 % (ragguagliato) di bianconati, nonchè 3 % di teneri, consegnato insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del popolo », tela da rendere.

NB. — Nel caso che il grano da conferire abbia una percentuale di impurità superiore al 5 % (considerando i corpi non farinosi inutilizzabili al 100 %; i corpi non farinosi utilizzabili al 70 %; i corpi farinosi al 50 %) il conferente dovrà effettuare a proprie spese la prepulitura prima della consegna del prodotto agli ammassi.

TABELLA MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI

Abbuoni per differenze peso per ettolitro.

Grano tenero (base 75 kg.)		Grano duro (base 78 kg.)	
Peso per hl.	Maggiorazioni	Peso per hl.	Maggiorazioni
83	più 6,75 %	85	più 6,25 %
82	» 6,50 %	84	» 5,75 %
81	più 6 %	83	più 5 %
80	» 5 %	82	» 4 %
79	» 4 %	81	» 3 %
78	» 3 %	80	» 2 %
77	» 2 %	79	» 1 %
76	» 1 %		
75	Base	78	Base
	Detrazioni		Detrazioni
74	meno 1 %	77	meno 1 %
73	» 2 %	76	» 2 %
72	» 3 %	75	» 3 %
71	» 4 %	74	» 4 %
70	» 5 %	73	» 5 %
69	» 6 %	72	» 6 %
68	meno 7,50 %	71	meno 7,50 %
67	» 9 %	70	» 9 %
66	» 10,50 %	69	» 10,50 %
65	» 12 %	68	» 12 %
		67	» 13,50 %
		66	» 15 %
Al disotto di kg. 65 adire l'arbitraggio.		Al disotto di kg. 66 adire l'arbitraggio.	

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenza peso specifico rispetto a quello base dovranno, naturalmente, essere calcolate in proporzione anche per le frazioni di chilogrammo,

MAGGIORAZIONE QUANTITATIVA DA CONSEGNARE PER GRANO AVENTE PESO HL. INFERIORE A QUELLO BASE

Grano tenero		Grano duro	
Peso per hl.	Quantità da consegnare	Peso per hl.	Quantità da consegnare
83	100	85	100
82	100	84	100
81	100	83	100
80	100	82	100
79	100	81	100
78	100	80	100
77	100	79	100
76	100		
75	100	78	100
74	101	77	101
73	102	76	102
72	103	75	103
71	104	74	104
70	105	73	105
69	106	72	106
68	107,50	71	107,50
67	109	70	109
66	110,50	69	110,50
65	112	68	112
		67	113,50
		66	115

La maggiorazione quantitativa per grano avente peso specifico inferiore a quello base dovrà, naturalmente, essere calcolata in proporzione anche per le frazioni di chilogrammo.

Abbuoni per corpi estranei farinosi e non farinosi.

Per grani aventi un contenuto di impurità reale superiore all'1 % verranno conteggiate le seguenti detrazioni.

a) 1 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi non farinosi inutilizzabili (corpi nulli);

b) 0,70 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi non farinosi utilizzabili (veccia, lino, ecc.);

c) 0,50 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi farinosi (orzo, segale).

Abbuoni per bianconati e teneri.

a) *Abbuoni per bianconati:*

base 22 % (ragguagliato):

0,15 % per ogni 1 % eccedente il 22 % (ragguagliato) e sino al 27 % (ragguagliato);

0,20 % per ogni 1 % eccedente il 27 % (ragguagliato).

b) *Abbuoni per teneri:*

L. 7,50 per ogni 1 % eccedente il 3 % di grano tenero.

NB. — I ricellati, pinti e atteneriti vanno tutti sotto la denominazione di bianconati e come tali devono essere calcolati al 50 %.

Non sono ammessi conferimenti di grano carbonato o tarlato.

Roma, addì 27 giugno 1949

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

(2528)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine del piano di ricostruzione di Ariccia (Roma)

Con decreto Ministeriale 29 gennaio 1949, n. 330/1, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Ariccia, approvato con decreto Ministeriale 31 gennaio 1947, n. 3462, è prorogato fino a tutto il 31 gennaio 1951.

(2459)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di reliquati fluviali del torrente Cino, siti nel comune di Rossano Calabro.

Con decreto interministeriale del 27 novembre 1948, n. 1382, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dei reliquati risultanti dalla rettifica degli argini contenitori del torrente Cino nel territorio del comune di Rossano Calabro località Piragineto, della superficie di mq. 13.592,50 ed indicati nell'estratto catastale in data 15 ottobre 1948 - 2 novembre stesso anno, scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2541)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 143

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 luglio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 5 luglio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,975
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	50,625
Id. 5 % 1935	97,85
Redimibile 3,50 % 1934	73,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,80
Id. 5 % 1936	94,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,475
Id 4 % (15 settembre 1951)	97,70
Id. 5 % convertiti 1951	100,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di luglio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 5 luglio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Errata-corrige al quinto elenco dei beni asportati dai tedeschi e recuperati

(*Pubblicato nel supplemento straordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n.* 281 *del* 2 *dicembre* 1948).

ERRATA	CORRIGE
pag. 4 *col.* 2ª, *righe* 19-20	
1) 1 pressa ad eccentrico, matricola N.D. 9963 Peso kg. 3.915	1) 1 pressa ad eccentrico da t. 120 n. D. 9963; n. 476 inciso sul porta stampo, n. 8 inciso sulla piastra inferiore.
pag. 5 *col.* 1ª, *righe* 2-10	
1) 1 rettifica per interni dell'officina meccanica Fratelli Novarese, Bologna, motore principale Enrico Bezzi, Milano, n. 9179, tipo S 120/6-3 fase, giri 800. Motore ausiliario San Giorgio-Genova, n. 165682, tipo 6/2 1-3 fase, anno 1943, giri 2350, V. 420, A. 4,33, HP 125, con pompa Anselmo, Torino n. 16326, tipo Alpe 6-3 fase HPO 12, giri 2800 (altri numeri sulla macchina 30200/4, 42588) Peso kg. 900	1) 1 rettifica per interni dell'officina meccanica Fratelli Novarese, Bologna, Nova 149, n. 1841 scritto a vernice, con motore principale Enrico Bezzi, Milano, n. 91793, tipo S. 120/6; 3 fasi; Volt 220/380; giri 800; periodi 42. Motore ausiliario San Giorgio, Genova, n. 165682, tipo 6/2L, 3 fasi, anno 1943, V. 220/380, A. 4,33, HP. 1,25, Kw 0,9, periodi 42. Pompa Anselmo, Torino, n. 16326, tipo Alpe HP 0,12, giri 2800, V. 130/150, periodi 50 Peso kg. 900
pag. 5 *col.* 1ª, *righe* 12-15	
1) 1 tornio parallelo senza motori, Morando, Torino, tipo T U 210, matricola D W 15988-42850 R. G. 37914/3, 200, 6 settembre 1943 Peso kg. 1.400	1) 1 tornio parallelo Morando, tipo T. U. 210, targa DW 15988, con dicitura « 032 Framor 1944 » incisa sul bancale, senza motore. Numeri scritti a vernice 42850 RG, 37914/3, 200, 6 settembre 1943 Peso kg. 1.400
pag. 5 *col.* 1ª, *righe* 27-29	
1) 1 macchina tipografica automatica con motore elettrico, fabbricante Nebiolo, Torino, anno 1939, Neby n. 3838 Peso kg. 2.950	1) 1 macchina per industrie grafiche automatica, con motore elettrico marca B.F. n. 3838 inciso sul piano Peso kg. 2.950
pag. 5 *col.* 1ª, *righe* 44-48	
2) 1 trapano sensitivo senza motore Peso kg. 50	2) 1 trapano sensitivo Genko, avente il n. 530 scritto a vernice, senza motore Peso kg. 50
3) 1 trapano sensitivo con motore Georgii Kobold Peso kg. 78	3) 1 trapano sensitivo Genko n. B. 11 inciso sul bancale, n. 529 scritto a vernice, con motore Georgii Kobold Peso kg. 78
4) 1 trapano a colonna tipo GN 55 A con banco, senza motore Peso kg. 160	4) 1 trapano a colonna tipo GN. 55 A, fabbr. n. 125, con targhetta Mtt. A. G. Invent. n. 50771. Diam. 13, giri 250, 500, 1000. Altri numeri a vernice 208/1512-463. Senza motore Peso kg. 130
pag. 5 *col.* 1ª, *righe* 59-60	
9) 1 affilatrice con motore Constant, tipo 1350, numero 16605, trifase Peso kg. 125	9) 1 mola n. 464 scritta a vernice, con motore Constant, tipo 1350, n. 16605, HP 2, V. 220/380, giri 1400. Trifase Peso kg. 125
pag. 6 *col.* 2ª, *righe* 51-54	
1) 1 tornio a parallelo Pasquino, Milano, tipo Monaro, senza mandrino autocentrante, con motore C.G.E. n. 124968, tipo FN 62/4, trifase, HP 6,3, giri 1280 Peso kg. 2.100	1) 1 tornio parallelo Pasquino, Milano, tipo Monaro, senza mandrino autocentrante, n. a vernice C. L. 5843 M. R. 231, distanza fra le punte m. 1,60, altezza mm. 250; con motore C.G.E. n. 124968, tipo FN. 62/4, trifase, HP 6,3, V 220, periodi 45, giri 1280 Peso kg. 2.100
pag. 7 *col.* 1ª, *righe* 35-36	
1) 1 fresatrice orizzontale Macut con motore incorporato E. Bezzi, Milano Peso kg. 800	1) 1 fresatrice orizzontale Macut, n. 19238 di targa, tavola mm. 760×175, con motore incorporato E. Bezzi. (Altri numeri a vernice: 65,27306/2 Peso kg. 800
pag. 7 *col.* 1ª, *riga* 42	
n. 19282/20-S.96077/2 Peso kg. 430	n. 19282/20 S. 69077/2 Peso kg. 300
pag. 7 *col.* 1ª, *righe* 45-46	
matricola macchina n. 19283/20 Peso kg. 250	A. 4,5, V 220, giri 1400/700, matricola della macchina 19283/20 Peso kg. 360
pag. 7 *col.* 1ª, *righe* 55-56	
1) 1 trapano sensitivo Olivetti senza motore con comando a pedale N.VDO 239	1) 1 trapano sensitivo Olivetti, n. 50-I/38 inciso sul fondo della testa, senza motore con comando a pedale N.VDO. 239.

ERRATA	CORRIGE
pag. 7 *col.* 1ª, *riga* 59	
1) 1 tornio parallelo Merli, Voghera, tipo Iriam, matricola n. 0763, con motore accoppiato Siemens Schuckert, portante la matricola n. 8935, ecc.	1) 1 trapano parallelo Merli, Voghera, tipo Iriam numero 1429, targa n. 0763, con motore accoppiato Siemens Schuckert, matricola n. 80935, ecc.
pag. 7 *col.* 2ª, *riga* 16	
220, n. 126697, A 1941, giri 960 HP 130.	220, n. 129667 A 1941, giri 960, HP 130.
pag. 7 *col.* 2ª, *righe* 32-33	
cos Genova, tipo URI-TR-i, n. 5590, V 500, periodi 42/50, A7.	cos Genova, tipo UPI-TR-B, n. 5590, V 500, KVA 5 continui, 8 alternati, periodi 42/50, A.7.
pag. 7 *col.* 2ª, *righe* 43-44	
11) 1 fresatrice Samt, con motore accoppiato San Giorgio, Genova, tipo 5/2. V. 220, n. 147602, A. 1,9, periodi 45, giri 2520.	11) 1 fresatrice Samt, n. 93 di matricola con motore accoppiato San Giorgio, Genova, tipo 5/2, V 220, n. 147602, A. 1,9, HP 0,50, Kw 0,3.
pag. 7 *col.* 2ª, *righe* 51-53	
14) 1 tornio a parallelo Grazioli 140, MT tipo Fortuna, con motore accoppiato Marelli, tipo An 340 n. 4560544 MUO Peso kg. 800	14) 1 tornio parallelo Grazioli 140, MT, tipo Fortuna n. 1904 inciso sul bancale, dimensioni 140×800, con motore accoppiato Marelli, tipo An 314, n. 456544 MUO, V 220/380 Peso kg. 800
pag. 7 *col.* 2ª, *riga* 54	
15) 1 limatrice senza marca, senza motore.	15) 1 limatrice n. 1230140 inciso sulla guida, corsa 450, senza motore.
pag. 7 *col.* 2ª, *riga* 56	
16) 2 trapani sensitivi a colonna Olivetti, con motore accoppiato Marelli, tipo AO 124 RM, n. 4516621 HP 0,3, giri 1230, e l'altro motore senza targa.	16) 2 trapani sensitivi a colonna Olivetti, uno n. 7 SIB, 600, con motore Marelli tipo AO, 124 R. M., n. 4516621 HP. 0,3, A. 3,4, V. 220, periodi 45, giri 1230; l'altro n. TSIB 137 con motore senza targa.

(2452)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Terranova di Sibari (Cosenza).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, numero 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Terranova di Sibari (Cosenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Terranova di Sibari (Cosenza), è affidata al Banco di Napoli Sezione di credito agrario con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(2437)

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione delle Casse comunali di credito agrario di Urbania (Pesaro) e Cossignano (Ascoli Piceno).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, numero 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Urbania (Pesaro) e di Cossignano (Ascoli Piceno) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione delle Casse comunali di credito agrario di Urbania (Pesaro) e di Cossignano (Ascoli Piceno), è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli anzidetti Enti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(2436)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69 primo comma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Taranto in data 23 febbraio 1949, n. 4283, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giulio Russo, vice prefetto.

Componenti:
prof. dott. Ferdinando Martorana, medico provinciale;
prof. dott. Rocco Capo, docente di patologia medica;
prof. dott. Giuseppe Cinieri, docente di Patologia chirurgica;
dott. Agostino Miloro, medico condotto.

Segretario:
dott. Enrico Falcolini.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2366)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Como.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1949, numero 58129/20400.12.23, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Como;

Vista la lettera del Prefetto di Como in data 28 maggio 1949, n. 19877/San., con la quale veniva segnalato il nominativo del prof. Angelo D'Ambrosio, in sostituzione del prof. Alberto Soldi, membro della Commissione giudicatrice per il concorso in parola;

Decreta:

Il prof. Angelo D'Ambrosio è nominato membro della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Como, in sostituzione del prof. Alberto Soldi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Como.

Roma, addì 10 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2478)

Graduatoria di candidate risultate idonee e nominate nel concorso a duecento posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1948, registro n. 16 Presidenza, foglio n. 306, con il quale fu approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli a duecento posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C) nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1948, registro n. 16 Presidenza, foglio n. 307, con il quale si provvide alla nomina delle vincitrici del concorso predetto;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1949, registro n. 22 Presidenza, foglio n. 296, con il quale si provvide alla nomina, seguendo l'ordine della graduatoria, di sedici delle candidate risultate idonee nel concorso citato;

Ritenuta la necessità di far luogo alla nomina, seguendo l'ordine della graduatoria, di altre diciannove candidate risultate idonee;

Considerato che, delle candidate risultate idonee, opportunamente interpellate, secondo l'ordine della graduatoria, le seguenti: Cassinari Albertina, Maffi Angelica, Miniggio Felicia, Pirotto Maria, Severi Cristalli Elsa, Roberti Domenica, Asperti Maria, Novaglia Amelia, Gandolfi Pia, Foco Evelina, Bazzoni Marina, Festa Anna Maria, De Angelis Maria, Massaioli Rachele, hanno dichiarato di non accettare la nomina a vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il regolamento per il personale della predetta Amministrazione, approvato con decreto 24 giugno 1914, n. 702, ed il decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse sono nominate, con riserva di anzianità, a decorrere dal 1° agosto 1948, vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica:

1. Rossi Pierina
2. Santoro Maria
3. Giulivi Maria
4. Masotti Cristofoli Elisabetta
5. Arrighi Adriana
6. Tobia Maria
7. Tilli Elena
8. Trematore Olga
9. Lombardo Teresa
10. Bellavigna Tersicore
11. Mazzocchi Luigia
12. Ferraro Carmela
13. Morrone Filomena
14. Rolandi Maria Antonietta
15. Cavallaro Emanuela
16. Soletto Maria
17. Paolazzi Virginia Giovanna
18. D'Ascoli Maria Annina
19. Massari Vittoria

Alle predette sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 124.000 oltre le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 4 marzo 1949

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1949
Registro Presidenza n. 26, foglio n. 83. — FERRARI

(2361)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare riservato agli aiuti ed assistenti universitari, che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che il Ministero della difesa - Esercito, in applicazione dell'art. 1 n. 4 lett. *C* e dell'art. 2 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari, dopo cinque anni almeno di lodevole e continuato servizio nei ruoli di altre Amministrazioni, ha determinato di mettere a concorso, fra gli aiuti e gli assistenti suddetti, due posti (e precisamente il 1° ed il 4°) di chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*).

Il programma per l'esame-colloquio, prescritto dall'art. 4 del regio decreto sopracitato, verterà sulle materie indicate nell'allegato programma.

Detto esame avrà luogo in Roma, in data che sarà successivamente determinata. Gli interessati che aspirano ad essere ammessi al concorso, ai sensi del detto regio decreto n. 2241, dovranno farne domanda al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personale civili e affari generali) entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda su carta bollata da L. 32, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. Certificato del rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario, (su carta da bollo da L. 24) attestante la nomina ad aiuto o assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 12 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

2. Copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente universitario, munita della marca da bollo da L. 40 sul frontespizio e da L. 32 su sciascuno degli eventuali intercalari.

3. Diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925; ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico, rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni.

In sostituzione del diploma originale o del certificato originale di abilitazione provvisoria gli interessati potranno anche esibire copia dei medesimi autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

4. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se gli aspiranti siano in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con il regio decreto 9 gennaio 1927, numero 27.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'articolo 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

6. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato dalle eventuali benemerenze di guerra, munite della marca da bollo di L. 40 sullo specchio 1° e di L. 32 sugli eventuali intercalari, le marche devono essere annullate dall'ufficio del registro.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli ex combattenti, gli ex partigiani combattenti e militari e militarizzati catturati dai tedeschi e dai giapponesi presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona d'operazione, rilasciata dalle competenti autorità militari, su carta da bollo da L. 24. Tale dichiarazione deve essere di data non anteriore al 1° agosto 1948.

Gli invalidi di guerra, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 24), rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I reduci dalla deportazione comproveranno tale qualità con attestazione del prefetto della provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. [illegible]).

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I profughi dei territori di confine e i profughi dell'Africa italiana comproveranno tale loro qualità mediante certificato da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 dalle autorità rispettivamente competenti.

7. I documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso i laboratori o opifici chimici dello Stato o industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica e conoscenza di lingue estere, oltre quelle indicate nel programma di esame.

8. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

9. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (le firme del sindaco o del notaio devono essere debitamente legalizzate), a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato di servizio di aiuto o assistente dovranno essere di data non anteriore a quella dell'avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro della difesa può respingere, con provvedimento non motivato ed insindacabile, le domande degli aspiranti.

L'esame colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la media di sette decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà inoltre di punti da 0,10 ad 1.

La valutazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nell'esame colloquio e del punto attribuito per gli eventuali titoli prodotti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della valutazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Si chiarisce che, ai sensi del regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1940) il grado iniziale degli specialisti tecnici chimici (gruppo *A*) è il 10° e non più il grado 9°, come era previsto dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1647, in base alla quale, appunto, fu emanata la disposizione di cui all'art. 1 n. 4, lettera *C* del più volte citato regio decreto n. 2241.

Pertanto, il vincitore, trascorso il periodo di prova se riconosciuto idoneo, sarà nominato chimico aggiunto, gruppo *A*, grado 10°.

Roma, addì 24 giugno 1949

Il Ministro: GONELLA

PROGRAMMA D'ESAME

Elenco delle materie su cui verterà l'esame colloquio, relativo all'assunzione di due assistenti o aiuti universitari a chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*):

chimica organica;
chimica inorganica;
chimica applicata all'industria;
chimica fisica;
tecnologia chimica industriale;
tecnologia chimica di laboratorio;
chimico analitica qualitativa e quantitativa organica;
chimica analitica qualitativa e quantitativa inorganica;
nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici;
traduzioni dall'inglese, dal tedesco o dal russo di qualche brano di chimica (prova facoltativa).

Il colloquio avrà la durata non inferiore a 30 minuti.

La Commissione esaminatrice ha facoltà discrezionale nella scelta dei vari argomenti di interrogatorio.

Al candidato è data facoltà di indicare un argomento su cui intenda essere interrogato.

(2517)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a diciassette posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nella carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che reca norme a favore degli orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, sui requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende ai partecipanti alla guerra in Africa orientale le norme per gli invalidi e gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le modalità per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale statale non di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie circa l'ammissione dei reduci e combattenti ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che reca aggiunte alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, che determina il trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende i benefici per i reduci, ai profughi dei territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati i benefici previsti a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, concernente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende i benefici per i reduci ai profughi dell'Africa italiana;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che estende ai mutilati civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici previsti per i mutilati ed invalidi di guerra e per i congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che disciplina la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, che reca norme per l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno preso parte alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli transitori per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'elevazione dei limiti di età per gli assistenti universitari di ruolo e volontari che partecipano a pubblici concorsi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concessa con nota n. 30185/12106/2.20/1/1.3.1 del 30 dicembre 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciassette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale affari generali e personale) entro il sessantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

Gli aspiranti che non risiedono in territorio metropolitano debbono indicare il loro recapito nel territorio dello Stato, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

I candidati debbono indicare nella domanda se intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Il detto limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste ai numeri 1) e 2) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, ovvero appartengano al personale civile non di ruolo comunque denominato o al personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio.

Ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non si superi il limite massimo di 45 anni di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite di età è altresì elevato, nei confronti degli assistenti universitari di ruolo e volontari, nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche oppure in scienze economiche e marittime conseguita presso l'Istituto superiore navale di Napoli, oppure in scienze coloniali.

Al diploma originale può essere sostituita copia autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzata.

I laureati della sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire successivamente il diploma originale o la copia autentica di esso.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto.

4. - Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso.

6. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dall'impiego per il quale l'aspirante concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dall'art. 15 dello stesso decreto.

8. - Foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti dovranno inoltre presentare la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24. Analogo documento produrranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione.

Tale dichiarazione integrativa deve essere rilasciata secondo le norme contenute nel decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I reduci della prigionia dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità militare sul loro comportamento all'atto della cattura e durante la prigionia, qualora ciò non sia indicato nella dichiarazione integrativa.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare tale qualifica mediante dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dovranno provare tale loro qualità mediante una dichiarazione della Commissione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241.

I cittadini che furono deportati dal nemico dimostreranno tale qualità con apposita attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dall'Africa dovranno dimostrare la loro qualifica con dichiarazione del Ministero dell'Africa italiana; i pro-

fughi dai territori di confine mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma.

Gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dovranno dimostrare la loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dal Comando artiglieria del Comando militare territoriale interessato, ai sensi della circolare Stato Maggiore esercito numero 5000 del 1° agosto 1948.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati internati o deportati per motivi di persecuzione razziale dovranno presentare copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. Stato di famiglia di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24 (da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole).

10. Fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 32 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 8, 9.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero della marina mercantile.

I concorrenti appartenenti al personale civile non di ruolo comunque denominato ed il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con almeno due anni di servizio, dovranno produrre un rapporto informativo rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, da cui risultino fra l'altro, gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 24) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre in carta libera i documenti, su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

Peraltro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 8.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile, salvo quanto stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

due funzionari del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al 6°, membri;

due professori di Università o di Istituto d'istruzione superiore, membri.

Un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore all'8°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile od altra sede che sarà tempestivamente indicata, e consteranno delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio, non prima del 30° giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di un punto.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per l'assegnazione dei detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati che abbiano superato la prova orale sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, salvi i diritti di precedenza previsti dalle norme vigenti.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di vice segretario.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indenizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 15.

Ai vice segretari in prova compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nella Repubblica, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero).

Dal giorno dell'assunzione in servizio ad essi sarà corrisposto un assegno mensile pari al 12° dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 16.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto dai precedenti articoli valgono in quanto applicabili le disposizioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1949

Il Ministro: SARAGAT

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1949
Registro Marina mercantile n. 10, *foglio n.* 219. — CILLO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie (durata massima otto ore).

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) diritto privato;
3) diritto della navigazione;
4) economia politica e scienza delle finanze.

Prove facoltative di lingue estere
(durata massima ore quattro per ogni lingua).

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica

Prova orale (durata massima ore una).

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti
legge e regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
diritto internazionale pubblico e privato;
nozioni di statistica;
nozioni di politica economica.

Per la prova facoltativa di lingue estere l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e senza esitazione immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

Roma, addì 15 aprile 1949

Il Ministro: SARAGAT

(2462)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte per i concorsi a trenta posti di allievo ispettore fra abilitati all'esercizio per la professione di ingegnere e a sei posti di allievo ispettore fra abilitati all'esercizio per la professione di medico-chirurgo.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma di concorso a trenta posti di allievo ispettore fra abilitati all'esercizio per la professione di ingegnere e a sei posti di allievo ispettore fra abilitati all'esercizio per la professione di medico-chirurgo, approvati con i decreti Ministeriali 14 ottobre 1948, n. 891 e 22 febbraio 1949, n. 3041, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1948 e n. 77 del 4 aprile 1949, si comunica che le relative prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni 8 e 9 luglio 1949.

Gli interessati riceveranno tempestivo avviso circa la sede e l'ora in cui dovranno presentarsi.

(2518)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.